

CRISI D'IMPRESA

Il piano attestato evoluto ... funzionerebbe

di Claudio Ceradini

Vogliamo dedicare ancora qualche riga al tema della scorsa settimana, ben più **centrale** di quanto si possa immaginare per le sorti dei **progetti seri** di risanamento. Abbiamo provato ad ipotizzare di **investire sul piano attestato** (art. 67, co. 3, lett. d, L.F.), strumento che oggi ha il **solo scopo** di scongiurare che le operazioni che ne costituiscono esecuzione possano essere **revocate** dal curatore che fosse nominato nel successivo **fallimento**, ove le cose non andassero nel verso auspicato dal piano. **Limitatamente** a questo il piano ex art. 67, co. 3, lett. d) è sostanzialmente **inutile**. Lo si sa, la **revocatoria fallimentare** non spaventa più nessuno dopo che il periodo di sorveglianza è stato dimezzato ed il contesto normativo attenuato. Ma il **piano attestato** resta lo strumento più **rapido** ed **economico** che la Legge Fallimentare conosca, e sono sempre più convinto che **sia lì** che bisogna lavorare. E allora riprendiamo il discorso e cerchiamo di **articolarlo** in modo un po' più preciso e circostanziato, tenendo conto soprattutto di quello che la **Raccomandazione della Commissione UE** del 12 marzo 2014, che tenta di ispirare una **armonizzazione** comunitaria delle regole di approccio alla **fase precoce** della crisi, contiene.

Dal punto di vista dell'**operatività** del piano attestato, e delle conseguenti modifiche della disciplina fallimentare, la Raccomandazione suggerisce alcuni spunti molto sensati. Al **punto 6** già **delinea** gli aspetti più importanti, proviamo ad esaminarli, e a calarli nella nostra realtà.

Lo strumento deve riguardare **solo** chi "il toro lo prende per le corna subito", in una fase **precoce** quindi della crisi. Sia chiaro, non debbono essere ammessi **abusì** e quindi le condizioni di crisi finanziaria devono essere **acclarate**, e non solo **lamentate**. Sono personalmente molto dubioso che si possa immaginare un **meccanismo automatico** di attivazione, affidato ad una istituzione, terza rispetto all'imprenditore/debitore. Le aziende sono **ognuna diversa** dall'altra, meccanismi generalisti in questioni così delicate **creano** più problemi di quelli che risolvono. Il debitore si deve attivare, **informato** sulle caratteristiche dello strumento che gli si rende disponibile, e che gli offre una **soluzione conveniente e poco dolorosa**. È probabile che abbia bisogno, lui che **stenta** a vedere le difficoltà della sua creatura, di un, per così dire, **invito**. Gli interessati sono molti, fornitori, banche, fisco, quello che manca sono a volte le **informazioni**. E se parte delle informazioni di cui i **SIC** (Sistemi di Informazione Creditizia), l'archivio **Centrale Rischi, il Tribunale, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS** ed altri soggetti pubblici dispongono, di svariata natura, fossero istituzionalmente **sistematizzate** e rese disponibili ed intellegibili, così come **altre**, ad esempio attraverso il canale del **Registro delle Imprese**? Dove troviamo il **bilancio di esercizio** potremmo trovare anche **altri elementi**, di provenienza terza ed indipendente rispetto al debitore, ed **aiuterebbero** a comprendere meglio e subito la situazione. Probabilmente il **fornitore** coscienzioso, oltre che la **banca** semplicemente attenta

visto che lei di sicuro le informazioni le ha comunque, sarebbero portati ad **invitare** il cliente debitore ad attrezzarsi, non appena le **prime crepe** appaiono.

Il questa fase il debitore manterrebbe il **controllo**. Egli da solo, o se serve stimolato dai creditori, che non vogliono perdere un **cliente**, ma nemmeno i loro **soldi**, potrebbe attivare un **piano attestato di risanamento** che contenga gli **elementi** che la Raccomandazione elenca al punto 15, e che ci permettiamo di invertire nelle priorità. È essenziale la **lettera e)** del punto 15, che assicuri l'esame delle condizioni di gestione di **mercato e prodotto**, una sostanziale **revisione strategica e di marketing** in altri termini, con i relativi effetti economici e finanziari anche sulle linee di costo, ma non solo, e la **chiara evidenza** del fabbisogno finanziario e delle risorse per coprirlo. E qui viene un ulteriore **punto essenziale**, affinché il risanamento non rimanga sempre e solo un esercizio professionale ed accademico. Al punto 27 la raccomandazione si occupa della **nuova finanza**, che in questo caso dovrebbe però passare **di lato** rispetto ai talvolta insormontabili ostacoli che gli artt. 182^{quater} e 185^{quies} L.F. pongono, anche correttamente, in un **contesto** in cui si presume che il problema ed il conseguente danno al sistema sia di **dimensioni maggiori**. La nuova finanza deve essere **prededotta**, senza discussioni o dubbi, e senza anche solo possibili **conseguenze penali**, sia fallimentari che di altra origine (si legga il **TUB**, Testo Unico Bancario). L'imprenditore, che solitamente si presenta in studio dichiarando di aver **già immesso** fino all'ultimo euro dei suoi risparmi in azienda, potrebbe meglio utilizzarli se sa, che a fronte del **suo intervento in ricapitalizzazione** otterrà **molto ragionevolmente** nuova finanza, e con l'uno e l'altra potrà coprire il fabbisogno, con certezza e rapidità che alle banche oggi è **totalmente sconosciuta**. Ci permettiamo inoltre di **sperare** che lo strumento introdotto con **l'art. 15, D.L. 133/2014**, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 3/2015, e che disciplina la **società di servizio** per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e le **modalità** di utilizzo dei fondi a questo scopo destinati, possa essere di **utilizzo** sufficientemente **diffuso**, e quindi sinergico. Se vi accedessero anche le aziende che occupano **meno di 150** dipendenti, gli effetti non potrebbero che essere positivi.

Il piano deve essere poi adottato, **presentato**, e **reso obbligatorio** dal voto dei creditori. Ma anche qui, se ascoltiamo le raccomandazioni quando sono sage, ci sono elementi interessanti. La definizione di **giudice** contenuta al punto 5 è: "organo, anche **non giurisdizionale**, competente in materia di procedure di prevenzione, cui gli statuti hanno conferito poteri giurisdizionali e le cui decisioni possono formare oggetto di ricorso o riesame dianzi a un'autorità giudiziaria". Non vorremmo osare, ma noi l'**attestatore** l'abbiamo, deve essere **indipendente**, così come il Commissario Giudiziale dopo, e nessuno mi potrà mai convincere che oggi "**due funzionino meglio di uno**". Verifichi l'attestatore la **correttezza** del piano, la rispondenza dei contenuti ai **requisiti di legge** (tanto lo deve fare comunque), e riceva l'attestatore i **voti** dei creditori, emettendo il giudizio di **omologazione**. Il giudizio dell'attestatore sia impugnabile ove ve ne fosse materia, ma altrimenti possa il piano **correre** senza i rallentamenti che il percorso giudiziale impone per definizione. Il ricorso allo strumento dovrebbe **portare con sé** anche, per un periodo limitato - che il punto 13 della Raccomandazione definisce inferiore ai **quattro mesi** - la sospensione delle azioni esecutive. La proroga, in circostanze particolari ma mai superiore ai 12 mesi, potrebbe essere lasciata alla **valutazione** dell'attestatore.

I costi di questo approccio sarebbero **limitati**, e su questo il legislatore imponga pure tabelle cui i **professionisti** ed **attestatore** debbano attenersi nella determinazione dei loro compensi, che poi però non siano più **messi in discussione** come accade sistematicamente oggi in caso di insuccesso del piano.

Si puniscano gli **abusì**. Comprendo che è **difficile** tradurre in norma la ***business judgment rule***, ma se il **rischio di impresa** non si può **eliminare** né **punire**, subisca conseguenze anche pesanti l'imprenditore che **approfittasse colposamente**, o peggio **dolosamente**, dello strumento.

Lo abbiamo già detto ma lo ricordiamo, sarebbe importante che il **debito tributario**, da un lato rientrasse nei **ranghi** e non costituisse fattispecie **particolarissima e intoccabile** come è l'IVA oggi, e dall'altro accedesse **automaticamente** in questi casi alla **rateazione tributaria** straordinaria delle **120 rate** mensili disciplinata dall'art. **19, co.1quinquies**, D.P.R. 600/1973, ritenendosi per legge verificate, sia le ragioni "estranee alla propria responsabilità", sia anche i parametri di accesso.

Tutto questo, è ovvio, solo nei casi in cui il **risanamento** intervenga imponendo **falcidie limitate** e magari contestuali **ricapitalizzazioni**. Quando la questione fosse più **grave** è chiaro che il percorso giudiziale sarebbe **ineludibile**.

È una questione di **equilibrio**. Quando il problema è **piccolo**, e con lui il **danno** arrecato al sistema, velocità, efficienza e flessibilità sono **determinanti** per risolvere la crisi e **evitare maggiori danni**. Quando il danno, la LGD come l'abbiamo definita tempo fa, diviene **rilevante**, allora il diritto ad un **percorso più tutelato** e di maggior garanzia deve **prevale**re.

Più ci penso, e più mi convinco. Sarebbe una grande sfida, coinvolgente per tutti.

Speriamo di averne l'occasione.